

Associazione di solidarietà tra dipendenti e pensionati delle Aziende del Gruppo Enel

SEZIONE TERRITORIALE LAZIO-ABRUZZO-MOLISE

VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA

TEL. 06 83052452 - FAX 06 83052435

E-mail: anselazio17@gmail.com

SEDE NAZIONALE ROMA

CODICE FISCALE 97080490580 - www.anse-enel.it

FOGLIO INFORMATIVO N.1/2020

LE PENSIONI NEL 2020: I REQUISITI PER ANDARE IN PENSIONE

La speranza di vita

Le variabili che condizionano l'accesso alla pensione (e anche la misura) sono principalmente due: l'età anagrafica e i contributi versati all'Inps. Un tempo l'età anagrafica veniva fissata per

legge ed era immodificabile, se non attraverso una nuova legge. Oggi, invece, vige un criterio

particolare il quale automaticamente, cioè senza necessità di una specifica legge, produce

aumenti al requisito d'età per l'accesso a tutte le pensioni: è la c.d. "speranza di vita". Questa

altro non è che un modo per indicare un indice statistico, calcolato dall'Istat, che misura la

probabilità di vita: se la vita si allunga, automaticamente si elevano anche tutti i requisiti

anagrafici (l'età) per la pensione. In tal modo si mantiene in equilibrio il bilancio previdenziale, il

quale alla voce uscite per le pensioni contrappone quella delle entrate dei contributi dei

lavoratori (che quanto più restano al lavoro tanto più aumentano le entrate in contributi).

Dal 1° gennaio 2019 c'è stato il terzo adeguamento alla speranza di vita ed è stato di cinque

mesi. I primi due ci sono stati a gennaio 2013 (due mesi) e a gennaio 2016 (quattro mesi).

L'adeguamento 2019 contempla alcune deroghe, previste dalla legge di Bilancio dello scorso

anno 2018. In particolare, c'è l'esclusione dall'incremento della speranza di vita delle seguenti

situazioni:

a) lavoratori dipendenti che svolgono da almeno 7 anni, nell'ambito dei 10 anni precedenti il

pensionamento, le professioni di cui all'allegato "B" alla legge Bilancio 2018 e che siano in

possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;

1

- b) lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (cd. "usuranti", ex art. 1 del Dlgs n.67/2011, ad esempio: lavori in cave e gallerie, ad alte temperature, esposizione all'amianto, turnisti), a condizione che le stesse attività usuranti siano svolte per una certa durata nel corso della carriera lavorativa e i lavoratori siano in possesso di un anzianità contributiva non inferiore a 30 anni;
- c) lavoratori "precoci" (sono tali i lavoratori, dipendenti o autonomi, con almeno 1 anno di contribuzione per periodi di lavoro effettivo svolti prima del compimento del 19° anno di età).

Nessun aumento dell'età nel 2021

Il prossimo aumento alla speranza di vita era programmato con decorrenza dal 1° gennaio 2021. E qui arriva la notizia: non ci sarà alcun incremento della "speranza di vita" perché l'Istat ha registrato una variazione irrisoria della speranza di vita (cioè pari a 0,025), tale da non produrre alcuna variazione ai requisiti in essere. Di conseguenza rimane invariata a 67 anni, come oggi fino al 31 dicembre 2022 (dal 1° gennaio 2023 è programmato il successivo aumento alla speranza di vita), l'età per la pensione di vecchiaia e per l'assegno sociale.

La notizia è arrivata (soprattutto per chi compirà 67 anni nel biennio 2021/2022, i quali avrebbero dovuto attendere qualche mese in più prima di andare in pensione) è arrivata dal DM 5 novembre 2019 a firma del Ministero dell'Economia, pubblicato sulla G.U. n. 267/2019, che ha ufficializzato a "zero" la variazione Istat della speranza di vita registrata dalla popolazione residente nel biennio 2017/2018.

Le vie ordinarie di pensionamento

Le pensioni ordinarie sono due: la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata. Queste, in altre parole, sono i trattamenti che ordinatamente sono conseguiti da chi lavora e, dopo un certo periodo di tempo, maturata una certa età, decida di mettersi a riposo.

Per ciascun tipo di pensione sono previste due categorie di requisiti: a) lavoratori in regime di "retributivo" o "misto"; b) lavoratori in regime "contributivo". Di conseguenza, le vie di uscita diventano quattro (due per ognuna delle due pensioni). Vediamo le singole ipotesi.

La pensione di vecchiaia

Per avere accesso alla "pensione di vecchiaia" occorre aver maturato una certa età (requisito anagrafico) e occorre, inoltre, essere in possesso di un minimo di anni di contributi (requisito

contributivo). Il requisito contributivo differisce a seconda che il lavoratore sia o non sia in possesso di un certo ammontare di contributi alla data del 31 dicembre 1995 (data che rappresenta lo spartiacque tra pensioni in regime retributivo pensioni in regime contributivo).

a) Lavoratori con contributi al 31 dicembre 1995 (sistema retributivo o misto)

Dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2022 questi lavoratori (in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, di qualunque ammontare) possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza di almeno 20 anni di contributi e un'età pari a 67 anni per tutti, lavoratori e lavoratrici, dipendenti e autonomi, pubblici e privati. Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo (20 anni) è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore del lavoratore. Valgono, cioè, anche i contributi figurativi.

b) Lavoratori senza contributi al 31 dicembre 1995 (sistema contributivo)

Dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2022 questi lavoratori che hanno cominciato a lavorare dal 1° gennaio 1996 (e che pertanto non avevano alcuna anzianità contributiva, di qualunque ammontare, al 31 dicembre 1995) hanno avuto due vie per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia.

Prima via:

- a) almeno 20 anni di contribuzione e un età pari a 67 anni per tutti, lavoratori e lavoratrici, dipendenti e autonomi pubblici e privati;
- b) a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità contributiva (20 anni) si tiene conto della contribuzione a qualsiasi titolo versata dal lavoratore. Sono riconosciuti soltanto i seguenti periodi di accredito figurativo: 1) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di 170 giorni per ciascun figlio; 2) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi (art.3 della legge 104/1992), per una durata di 25 giorni complessivi all'anno, nel limite massimo complessivo di 24 mesi.

Seconda via:

a) all'età di 71 anni in presenza di almeno 5 anni di contributi "effettivi", a prescindere dall'importo della pensione. *Attenzione:* ai fini del requisito di 5 anni di contributi è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo (maternità, malattia, ecc).

La decorrenza della pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia (ovviamente, previa domanda da parte dell'interessato) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età della pensione ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui requisiti suddetti vengono raggiunti. Poiché la liquidazione della pensione avviene sempre su richiesta dell'interessato, non è mai possibile averne una decorrenza retroattiva, pertanto se la domanda di pensionamento viene fatta tempo dopo la maturazione dei requisiti, la decorrenza della pensione avverrà dal primo giorno del mese successivo a quello durante il quale è stata presentata la domanda.

Occorre lasciare il lavoro (ma solo formalmente)

Per ottenere la pensione, infine, è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente in corso, cosa che non è necessaria invece se l'attività svolta è di tipo autonomo (artigiano, ecc). Vale la pena evidenziare, a proposito, quanto è stato precisato dall'Inps e dal Ministero del Lavoro. I due Enti hanno detto che la condizione della cessazione del lavoro dipendente, ai fini dell'erogazione della pensione di vecchiaia, riguarda solo lo specifico rapporto di lavoro che è in essere al momento della maturazione dei requisiti di età e contribuzione. Pertanto, la pensione è conseguita anche nell'ipotesi in cui il lavoratore, una volta maturati l'età e gli anni minimi di contributi per avere la pensione, si sia dimesso dal lavoro e siano stati effettuati gli adempimenti di rito relativi alla cessazione del rapporto di lavoro ove risultava occupato al momento della maturazione dei requisiti per la pensione (lettera dimissioni oppure atto di licenziamento, comunicazioni al collocamento,ecc), a nulla rilevando il fatto che anche nello stesso giorno si sia immediatamente reimpiegato, presso lo stesso o presso un altro datore di lavoro. In parole povere, una volta presentate le dimissioni e fatta domanda di pensione, ci si può benissimo rioccupare presso la stessa o altra azienda.

La domanda di pensione

La domanda di pensione di vecchiaia all'Inps si presenta esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:

a) web - richiesta telematica dei servizi accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it);

- b) telefono chiamando il Contact Center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- c) Enti di Patronato e Intermediari autorizzati dall'Inps.

La pensione anticipata

Mentre per la pensione di vecchiaia occorre maturare due requisiti per avervi diritto (età e anni di anzianità contributiva), la pensione anticipata (ex pensione di anzianità) ha la particolarità di consentire l'accesso al riposo sulla base di un solo requisito: quello contributivo. In altre parole, non è necessario anche attendere un'età minima, com'è invece imprescindibile per la pensione di vecchiaia. Come già fatto a proposito della pensione di vecchiaia, anche per l'esame dei requisiti per la pensione anticipata, occorre distinguere le due situazioni: lavoratori con contributi già versati al 31 dicembre 1995 (lavoratori, cioè, che appartengono al regime "retributivo" o "misto" di calcolo della pensione) e lavoratori che hanno iniziato a lavorare e a versare i contributi dal 1º gennaio 1996 (lavoratori, cioè, che appartengono al regime "contributivo").

A differenza della pensione di vecchiaia (e anche quota 100), per la quale occorre maturare due requisiti per avervi diritto (età e anni contributivi), la pensione anticipata (l'ex pensione di

A differenza della pensione di vecchiaia (e anche quota 100), per la quale occorre maturare due requisiti per avervi diritto (età e anni contributivi), <u>la pensione anticipata</u> (l'ex pensione di anzianità) ha la particolarità di consentire l'accesso al riposo sulla base di un solo requisito: *quello contributivo.*

Il requisito è identico per tutti i lavoratori, ma alcune differenze riguardano la valutazione dei periodi contributivi per i lavoratori che hanno versato i contributi al 31 dicembre 1995 e lavoratori che hanno iniziato a lavorare e versare anche i contributi dal 1° gennaio 1996.

Il Decreto Legge n. 4/2019, convertito dalla Legge n. 26/2019, è intervenuto sulla disciplina della pensione anticipata con un'unica novità: la cristallizzazione del requisito contributivo unico di pensionamento, per gli anni dal 2019 al 2022 (la speranza di vita tornerà ad aggiornare il requisito a partire dall'anno 2023). Ciò vuol dire che durante questo periodo le donne possono andare in pensione con 41 anni e 10 mesi di contributi e gli uomini con 42 anni e 10 mesi. In entrambi i casi, però, si applica una finestra di tre mesi prima dell'accesso al riposo. Il che vuol dire, in sostanza, che "in pensione" ci si va con 42 anni e 1 mese le donne e 43 anni e 1 mese gli uomini.

a) Lavoratori con contributi al 31 dicembre 1995 (sistema retributivo o misto)

Dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2022 i lavoratori in possesso di anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 conseguono il diritto alla pensione anticipata con le seguenti anzianità contributive, valutando tutti i contributi a qualsiasi titolo versati:

uomini: 42 anni e 10 mesi;

donne: 41 anni e 10 mesi.

b) Lavoratori senza contributi al 31 dicembre 1995 (sistema contributivo)

Dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2022 i lavoratori che hanno cominciato a lavorate dal 1° gennaio 1996 (e che sono quindi privi di anzianità contributiva, di qualunque ammontare, al 31 dicembre 1995) hanno due vie per maturare il diritto alla pensione anticipata.

Prima via

In primo luogo, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata con le seguenti anzianità contributiva:

- uomini = 42 anni e 10 mesi;

- donne = 41 anni e 10 mesi

che sono le stesse anzianità dei "vecchi lavoratori" (lavoratori con contributi versati al 31 dicembre 1995), ma con queste differenze:

- si valutano tutti i contributi a qualsiasi titolo versati o accreditati con esclusione dei contributi volontari;
- i contributi da lavoro versati prima dei 18 anni di età vengono moltiplicati per 1,5 (valgono una volta e mezzo);
- la pensione NON è più soggetta alla cosiddetta "penalizzazione Fornero" qualora conseguita prima dei 62 anni di età (è una misura rimasta in vigore, con alcune eccezioni, fino al 31 dicembre 2016 poi definitivamente abrogata).

Seconda via

In secondo luogo, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al compimento di 64 anni in presenza di almeno 20 anni di contributi "effettivi" (obbligatori, volontari, da riscatto, con esclusione di quelli accreditati figurativamente a qualsiasi titolo) e a condizione che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale, quindi 1,287,52 euro.

La decorrenza della pensione anticipata

Anche per la pensione anticipata, come per quella di vecchiaia, occorre la domanda da parte del lavoratore interessato. E come per la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del

mese successivo a quello durante il quale il lavoratore ha maturato il requisito contributivo. Poiché, come detto, la liquidazione avviene sempre su richiesta dell'interessato, se la domanda viene presentata tempo dopo la maturazione del diritto, la pensione sarà erogata dal primo giorno del mese successivo a quello durante il quale è stata presentata la domanda.

Occorre lasciare il lavoro (ma solo formalmente)

Come per quella di vecchiaia, anche per avere la pensione anticipata è richiesta la cessazione dal rapporto di lavoro dipendente in corso, mentre non è richiesta la cessazione dell'eventuale impegno di attività di tipo autonomo (artigiano, ecc.). Si ricorda a riguardo quanto evidenziato a proposito della pensione di vecchiaia, ossia, che la condizione della cessazione del lavoro dipendente è un puro atto formale. Riguarda, infatti, lo specifico rapporto di lavoro che è in essere al momento della maturazione dei requisiti per la pensione, per cui la pensione viene conseguita anche nell'ipotesi in cui il lavoratore, una volta maturati i requisiti per avere la pensione, si sia dimesso dal lavoro e siano stati eseguiti gli adempimenti di rito relativi alla cessazione del rapporto di lavoro ove risultava occupato al momento della maturazione dei requisiti per la pensione, a nulla rilevando che anche lo stesso giorno si sia immediatamente reimpiegato presso lo stesso o un altro datore di lavoro.

La domanda di pensione

La domanda di pensione all'Inps si presenta esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:

- a) web richiesta telematica dei servizi accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it);
- b) telefono chiamando il Contact Center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- c) Enti di Patronato e Intermediari autorizzati dall'Inps.

L'assegno sociale

Dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2022 resterà fissa a 67 anni l'età per avere l'assegno sociale (ex pensione sociale). La pensione sociale, istituita dalla Legge n. 153/1969, è stata sostituita, dal 1° gennaio 1996, dall'assegno sociale (art. 1 comma 6 e 7 della Legge 335/1995) che ha la stessa natura e funzione della pensione sociale: garantisce un sostentamento a coloro che non hanno maturato alcun diritto a pensione attraverso il lavoro.

Chi ne ha diritto

Hanno diritto all'assegno sociale i cittadini italiani e stranieri che hanno compiuto 67 anni, residenti abitualmente in Italia da almeno 10 anni, purché sprovvisti di reddito ovvero, anche se in possesso di redditi, d'importo inferiore al valore annuo dello stesso assegno.

Con riferimento all'anno 2020 i limiti di reddito sono i seguenti:

- € 5.977,53 per le persone sole, non coniugate;
- € 11.955,06 per le persone sposate.

Si ha diritto all'assegno sociale anche quando si è ospiti di un istituto. In tal caso, però, qualora la retta di permanenza sia versata da un ente pubblico, l'assegno spetta al 50% (cioè la metà); se la retta è per metà a carico dell'interessato o dei propri familiari, invece, l'importo è ridotto del 25%; infine, se la famiglia paga più della metà dell'importo della retta, l'assegno sociale viene corrisposto per intero.

Quanto vale l'assegno sociale

Per l'anno 2020 l'importo dell'assegno sociale sale a 459,81 euro mensili erogato per 13 mensilità, quindi sarà pari a 5.977,53 euro annuali.

Hanno diritto all'assegno in misura intera:

- i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
- i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore all'ammontare annuo dello stesso assegno.

Hanno diritto all'assegno in misura ridotta:

- i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno;
- i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno.

In altre parole, l'assegno è percepito integralmente solo in assenza di reddito, altrimenti se ne ha diritto a una cifra ridotta pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale. Nel caso in cui il richiedente sia coniugato il limite di reddito è raddoppiato.

Con quale redditi

Ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale si considerano i seguenti redditi del richiedente e del coniuge:

- redditi assoggettabili all'Irpef al netto dell'imposizione fiscale e contributiva;
- redditi esenti da imposta;
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
- redditi soggetti a imposta sostitutiva (interessi postali o bancari, interessi dei BOT, CCT e di
 ogni altro titolo di Stato; interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari,
 emessi dalle banche e società per azioni, ecc);
- redditi di terreni e fabbricati;
- pensioni di guerra, rendite vitalizie erogate dall'Inail, pensioni dirette erogate da Stati esteri, pensioni e assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili, ai sordi;
- assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

Non si computano, invece:

- i trattamenti di fine rapporto (TFR) e le relative anticipazioni;
- il reddito della casa di abitazione;
- le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per sordi;
- gli arretrati di lavoro dipendente prestato all'estero.

Gennaio 2020